



COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".




Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

-  Domande d'esame più ricorrenti
-  Svolgimento delle risposte
-  Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®

E D I T O R E

COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

LEX IURIS[®]
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Autori	17
Introduzione	19

Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3. Il giusto processo	23
4. Processo penale e CEDU	32
5. Processo penale e diritto UE	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	41

Capitolo II I SOGGETTI

SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>)	43
1. I soggetti e le parti processuali	43
2. Giudice e giurisdizione penale	44
3. Il giudice nella Costituzione	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	46
5. La capacità del giudice	48
6. Le incompatibilità	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	55
8. La competenza	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	72
SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>)	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di <i>Maria Trombetta</i>)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	102
3. L'individuazione e l'identificazione	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	108
7. Imputato persona giuridica	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i>)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	128
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	129
3. La parte civile	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	139
1. Inquadramento generale	139
2. La lingua degli atti e la traduzione	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	143
5. Gli atti delle parti	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice	145
7. Il procedimento in camera di consiglio	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa	151
10. La correzione dell'errore materiale	154
11. I poteri coercitivi del giudice	155
12. Partecipazione a distanza	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti	158
14. La circolazione di atti e di informazioni	161
15. La documentazione degli atti	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	177
SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	180
1. Generalità	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti	183
4. Le notificazioni all'imputato	185
5. Le notificazioni successive alla prima	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	190
7. Le notificazioni alle altre parti	192
8. La documentazione e le nullità	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	197
SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)	198
1. Premessa	198
2. L'inammissibilità	201
3. La decadenza	202
4. Nullità	207
5. Inutilizzabilità	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	219
2. La prova scientifica	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	231
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di <i>Costanza Corridori</i>)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	251
7. La consulenza tecnica di parte	253
8. Documenti	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	260
SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	303

Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	305
2. Condizioni di applicabilità	322
3. Esigenze cautelari	324
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	346

SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di Luca Forte)	347
1. Caratteri generali.....	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti.....	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti.....	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	360

Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di Pierpaolo Dell'Anno)	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari.....	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero.....	361
3. Il giudice per le indagini preliminari.....	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti.....	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	366

SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di Pierpaolo Dell'Anno)	367
1. La notizia di reato.....	367
2. La denuncia.....	358
3. Il registro delle notizie di reato.....	370
4. Le condizioni di procedibilità.....	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	389

SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di Pierpaolo Dell'Anno)	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria.....	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero.....	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova.....	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone.....	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria.....	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza.....	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio.....	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	406

SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di Pierpaolo Dell'Anno)	408
1. L'attività del pubblico ministero.....	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile.....	408
3. L'individuazione di persone e di cose.....	410
4. L'assunzione di informazioni.....	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.....	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore.....	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa.....	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	415
11. L'avocazione delle indagini	416
12. La documentazione degli atti di indagine	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	425
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale	425
2. L'arresto	427
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	438
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>)	441
1. Premessa	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	443
3. Altri atti	446
4. L'esito dell'attività investigativa	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	450
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>)	451
1. Funzione dell'istituto	451
2. I casi di incidente probatorio	451
3. Il procedimento, La richiesta	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..	464
1. La durata delle indagini	464
2. Archiviazione	472
3. Esercizio dell'azione penale	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	494

Capitolo VII
UDIENZA PRELIMINARE
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	509

6. La modifica dell'imputazione	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare	513
8. Le impugnazioni e la revoca	521
9. La formazione dei fascicoli	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	531

Capitolo VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
di Angelo Zampaglione

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	557
5. Il giudizio immediato	563
6. Il procedimento per decreto	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8. L'oblazione	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	592

Capitolo IX
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
di Pierpaolo Dell'Anno

1. Indispensabili premesse di sistema	595
2. La nozione di giustizia riparativa	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	596
4. Principi generali della giustizia riparativa	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa	599
6. Programmi di giustizia riparativa	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	601

Capitolo X
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	603
1. Il dibattimento: principi generali	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti	614
5. Il proscioglimento anticipato	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i>)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	631
7. La discussione finale	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	650
1. La deliberazione del giudice	650
2. La struttura della sentenza	653
3. Atti successivi alla deliberazione	664
4. I vizi della sentenza	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	668

Capitolo XI
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	682

Capitolo XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	686
3. Le indagini preliminari	687
4. L'esercizio dell'azione penale	690
5. La fase del giudizio	694
6. Definizioni alternative del procedimento	696
7. Le impugnazioni	698
8. L'esecuzione della sentenza	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	702

Capitolo XIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2. Gli organi del procedimento	706
3. Misure precautelari e cautelari	706
4. Udienza preliminare e dibattimento	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	713

Capitolo XIV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
4. Il sistema sanzionatorio	721
5. Il procedimento	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	732

Capitolo XV
LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	735
1. Classificazioni e principio di tassatività	735
2. Le condizioni dell'impugnazione	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare	739
4. Conversione dell'impugnazione	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	744
6. Forma e termini dell'impugnazione	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8. Impugnazioni e prescrizione	753
9. Confisca allargata e prescrizione	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
SEZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	761
1. Definizione	761
2. Appello principale e appello incidentale	762
3. Appello contro le sentenze di condanna	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i>	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	776
8. L'assenza dell'imputato in appello	781
9. Il concordato in appello	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	793

SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di <i>Edoardo Campisi</i>)	795
1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione	796
3. I motivi di ricorso	798
4. Il difensore	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	819

SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (LEGGE N. 134 DEL 2021) (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	822
1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829

SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	832
3. La revisione: presupposti e casi	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI
IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

Capitolo XVII
I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

Capitolo XVIII
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908

7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	924

Sezione II

NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

di *Pierpaolo Dell'Anno*

SOMMARIO

1. La notizia di reato. 2. La denuncia. 2.1 Il referto. 3. Il registro delle notizie di reato. 3.1 L'ordine di iscrizione. 3.2 La retrodatazione dell'iscrizione. 4. Le condizioni di procedibilità. 4.1 La querela. 4.2 L'istanza e la richiesta. 4.3 L'autorizzazione a procedere. 4.4 L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione: cenni e rinvio. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. La notizia di reato

Le indagini preliminari si aprono con l'acquisizione della notizia di reato (art. 330 c.p.p.), che viene definita come l'informazione, ricevuta o appresa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, concernente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (art. 335, comma 1, c.p.p.).

Effetti della notizia di reato

L'acquisizione di una notizia di reato produce essenzialmente tre effetti: 1) segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza (diretta a prevenire il compimento di reati) alla funzione di polizia giudiziaria (diretta a reprimere un reato già commesso); 2) obbliga la polizia giudiziaria a comunicare la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.; 3) impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia di reato in un apposito registro (art. 335 c.p.p.).

Notizie qualificate e non qualificate

La dottrina distingue tra notizie qualificate e notizie non qualificate, a seconda che risultino o meno oggetto di espressa disciplina normativa.

Sono notizie qualificate: 1) la denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.); 2) la denuncia dei privati (art. 333 c.p.p.); 3) il referto (art. 334 c.p.p.); 4) l'informativa della polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.); 5) la querela (art. 337 c.p.p.); 6) l'istanza (art. 341 c.p.p.); 7) la richiesta (art. 342 c.p.p.).

Le notizie non qualificate hanno invece carattere residuale e costituiscono un catalogo "aperto". Vi rientrano, ad esempio, la conoscenza diretta del fatto, le informazioni confidenziali, le notizie giornalistiche, i servizi televisivi, ecc.

Va detto che il principio di obbligatorietà dell'azione penale (sul quale si veda meglio *infra*, par. 10) implica che il pubblico ministero debba trattare tutte le notizie di reato che riceve. Tuttavia, il catalogo quasi sterminato di reati previsti dall'ordinamento e la cro-

I criteri di priorità nella trattazione

nica mancanza di risorse degli uffici di procura e della polizia giudiziaria rende l'adempimento di questo obbligo utopistico sul piano concreto.

Con senso di realismo, ma senza intaccare il principio costituzionale, il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) ha previsto che nella trattazione delle notizie di reato il pubblico ministero debba conformarsi ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo del suo ufficio (art. 3-*bis* disp. att. c.p.p.); si tratta di criteri finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre (dunque tutte devono essere trattate, ma seguendo un ordine di importanza); essi sono definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili (art. 1, d.lgs. n. 106 del 2006, come modificato dalla legge n. 71 del 2022).

2. La denuncia

Il codice disciplina due tipi di denuncia: 1) quella da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.); 2) quella da parte di privati (art. 333 c.p.p.).

A norma dell'art. 332 c.p.p., la denuncia contiene: a) l'esposizione degli elementi essenziali del fatto; b) l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia; c) le fonti di prova già note; d) le generalità, ove conosciute, della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che risultino in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Obbligo di denuncia

I pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) hanno l'obbligo di presentare denuncia per i reati perseguibili d'ufficio appresi "nell'esercizio" o "a causa" delle funzioni.

Il pubblico ufficiale non deve essere un appartenente alla polizia giudiziaria: per questi, infatti, si applica l'art. 347 c.p.p. che stabilisce l'obbligo di informare il pubblico ministero di tutti i reati procedibili d'ufficio dei quali sono "comunque" venuti a conoscenza, quindi anche fuori dal servizio svolto (fatte salve le eccezioni previste per gli ufficiali ed agenti a competenza limitata *ex* art. 57, comma 3, c.p.p.).

Forme

La denuncia va inoltrata per iscritto e senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale (e non anche ad un agente) di polizia giudiziaria. In quest'ultimo caso, il dirigente dell'ufficio da cui l'ufficiale di polizia giudiziaria dipende deve inoltrarla al pubblico mi-

Denuncia dei privati

nistero entro i termini di cui all'art. 347 c.p.p., insieme agli atti di indagine eventualmente compiuti.

La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia. La presentazione della denuncia può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale; il denunciante ha diritto di ottenere l'attestazione della ricezione (art. 107 disp. att. c.p.p.). La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta; non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. Di regola la denuncia è facoltativa ed è rimessa al senso civico della singola persona. Esistono tuttavia dei casi in cui anche la persona privata ha l'obbligo di denuncia:

- a) quando sia cittadino italiano ed abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
- b) allorché abbia ricevuto cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.);
- c) qualora abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20, comma 6, legge n. 110 del 1975);
- d) quando abbia subito il furto di armi o sia incorso nello smarrimento delle stesse (art. 20, comma 3, legge n. 110 del 1975);
- e) quando abbia avuto conoscenza di un delitto, anche solo tentato, di sequestro di persona a fini di estorsione (art. 3, d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991).

Una esclusione dall'obbligo di denuncia è prevista dall'art. 334-*bis* c.p.p. in capo al difensore ed ai suoi ausiliari (art. 391-*bis* c.p.p.) con riguardo alle notizie di reato apprese nell'ambito delle attività investigative.

2.1 Il referto

Il referto costituisce una particolare forma di denuncia obbligatoria alla quale sono tenuti, ai sensi dell'art. 334 c.p.p., gli esercenti una professione sanitaria (medici, chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici e infermiere diplomate), la cui omissione è penalmente sanzionata (art. 365 c.p.).

Obbligo

Il referto è obbligatorio quando il soggetto, nell'esercizio della professione sanitaria, ha prestato la propria opera o assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Non sussiste quindi l'obbligo del referto

**Ipotesi
di esonero**

per i reati procedibili a querela e, in particolare, per il delitto di lesioni colpose (art. 590 c.p.), salvo che non si tratti di lesioni gravi o gravissime o di malattie professionali guaribili in oltre quaranta giorni causate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro oppure nel caso in cui le lesioni siano conseguenza di altri delitti perseguibili d'ufficio.

Per evitare che l'assistenza sanitaria sia ostacolata dal timore di essere esposti a procedimento penale, l'art. 365, comma 2, c.p. esclude la sanzione penale per l'omissione di referto quando l'atto esporrebbe a procedimento penale la persona alla quale è stata prestata assistenza (si pensi al caso di chi si presenti al medico per farsi curare le lesioni riportate in una rissa o perché ferito dalla polizia mentre consumava una rapina).

L'esonero dall'obbligo di referto non opera per i medici che non sono liberi professionisti o privati (ad esempio quelli del pronto soccorso di un ospedale pubblico) in quanto, esercitando una pubblica funzione o essendo incaricati di un servizio pubblico, sono tenuti all'obbligo di denuncia (artt. 363 e 363 c.p.).

Il referto deve essere fatto pervenire entro quarantotto ore (o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente) al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui il sanitario ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto deve avere forma scritta e deve indicare la persona alla quale è stata prestata assistenza e le circostanze dell'intervento e del fatto (art. 334, commi 1 e 2, c.p.p.).

3. Il registro delle notizie di reato

Ogni notizia di reato, qualificata o non qualificata, acquisita dal pubblico ministero di propria iniziativa o comunicatagli da altri, deve essere immediatamente iscritta in un registro tenuto dalla procura della Repubblica (art. 335, comma 1, c.p.p. e art. 109 disp. att. c.p.p.).

Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili per l'iscrizione, nel senso che esse devono essere indicate se e quando sono conosciute.

Quanto al nome della persona alla quale il reato è attribuito, esso deve essere indicato quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino indizi a suo carico.

**Funzione
dell'iscrizione e
valorizzazione del
principio di stretta
legalità**

L'iscrizione ha essenzialmente la funzione di documentare il momento genetico della fase procedimentale.

Al fine di evitare iscrizioni facili o generiche, con compressione delle garanzie del sistema di giustizia penale, il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato, che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto» (art. 335, comma 1, c.p.p.).

Dunque, il fatto rappresentato deve essere determinato e cioè deve avere caratteri definiti e precisi; in secondo luogo, deve essere non inverosimile e cioè la rappresentazione non deve risultare in contrasto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico; infine, deve trattarsi di un fatto riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, con un chiaro riferimento ad una prima prognosi sulla sussumibilità del fatto nella norma penale.

Gli elementi fondamentali sono, dunque, nel rispetto del principio di stretta legalità, così riepilogabili: 1) una rappresentazione del fatto; 2) la sua non inverosimiglianza; 3) il suo carattere determinato con la precisazione che le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare questo requisito e sono indicate solo ove risultino; 4) la possibilità di sussumere l'accadimento in una fattispecie incriminatrice.

Solo al ricorrere di tali congiunti requisiti è possibile distinguere il mero ed astratto sospetto di reato di cui all'art. 116 disp. att. dalla notizia di reato quale ipotesi concreta.

Quanto al nome dell'indagato, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p. conferma la possibilità di iscriverlo in un momento successivo rispetto alla registrazione della notizia nella sua oggettività: «il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».

La riforma ha così operato una ricomposizione del paradigma integrato di giustizia penale che non può non essere salutata con favore.

In questa chiave di lettura certamente si possono leggere le norme appena richiamate in tema di iscrizione della notizia di reato; ma anche quelle, sempre frutto della riforma del 2022, di retrodatazione dei termini delle indagini, dei criteri di priorità, delle nuove regole di archiviazione e di giudizio dell'udienza preliminare.

Sono dunque ravvisabili significative implicazioni sul piano del diritto sostanziale:

- 1) rispetto al principio di stretta legalità;
- 2) rispetto al piano dei rapporti tra diritto penale e processo.

Sino ad oggi il principio di legalità assumeva la funzione di impedire condanne per fatti non costituenti reato all'esito di un processo, ma non impediva che si potesse avviare un processo **per un fatto non costituente reato**.

E allora oggi le nuove disposizioni in tema di iscrizione, archiviazione e regola di giudizio in udienza preliminare e il rafforzamento della legalità nella parlamentarizzazione dei criteri di priorità determinano un potenziamento del principio di legalità.

Le nuove norme in tema di iscrizione delle notizie di reato sembrano così stravolgere la consolidata tendenza alla processualizzazione delle categorie sostanziali, secondo cui la tipicità era calibrata sul materiale di indagine raccolto, mettendo in moto, al contrario, un percorso virtuoso di innesto nel corpo del processo della legalità sostanziale e in particolare dei principi del diritto penale costituzionale.

Ciò si desume proprio dal ricordato tenore normativo dell'art. 335 cpp, laddove si fa riferimento:

- 1) al **fatto**, da intendersi come **fatto tipico** (dunque anche con i suoi requisiti di tipicità soggettiva);
- 2) alla necessità che sia **determinato** (quindi richiamando il principio di tassatività/determinatezza/precisione e);
- 3) non inverosimile (nel senso di empiricamente verificabile, dunque in una lettura sostanziale della determinatezza);
- 4) riconducibile a una «fattispecie incriminatrice» (allontanando pericolose tentazioni di interpretazione analogica, su cui si è espressa duramente la Corte costituzionale nella sentenza n. 98 del 2021).

Senza dimenticare come la nuova disciplina instaura anche un legame ideale tra la notizia di reato e l'imputazione, in modo che la prima ponga le premesse della seconda, innescando una sequenza di addebiti provvisori tutti protesi ad evitare che la fluidità delle indagini si traduca in una vaghezza dei presupposti e della consistenza temporale delle stesse.

Ebbene, la sensazione che traspare è che si punti a subordinare le indagini ad esigenze di verifica di legalità, quale limite all'esercizio del potere giudiziario di avvio delle indagini di formulazione del capo d'imputazione.

La data dell'iscrizione

Dalla data di iscrizione delle complete generalità della persona alla quale il reato è attribuito inizia a decorrere il termine per il compimento delle indagini preliminari, di regola un anno salvo proroga (artt. 405 ss. c.p.p.).

In alcuni casi, tuttavia, la legge individua espressamente il *dies a quo* nella data di iscrizione della notizia di reato:

- 1) nel caso di richiesta di autorizzazione a procedere (art. 344, comma 1, c.p.p.);
- 2) nelle indagini contro ignoti (art. 415, comma 1, c.p.p.);
- 3) nel caso di citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero (o di presentazione all'udienza dell'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede) che abbia reso confessione nel corso dell'interrogatorio (art. 449, comma 5, c.p.p.);
- 4) nell'ipotesi di giudizio immediato disciplinato dall'art. 454, comma 1, c.p.p.

All'iscrizione si ricollegano una serie di effetti di straordinaria importanza, tra i quali:

- 1) l'inizio della decorrenza del termine per le indagini e, conseguentemente, del termine per l'azione con tutte le nuove dinamiche ad esso collegate;
- 2) l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine per le indagini;
- 3) la necessità di tutelare il diritto di difesa dell'indagato;
- 4) i riflessi sulla successiva formulazione dell'imputazione;
- 5) i rischi per la presunzione di innocenza; rischi esaltati dalla risonanza mediatica dell'inchiesta penale e dal cortocircuito mediatico-giudiziario che molti (e talora irreparabili) guasti produce e che si scatena con la sola **notizia dell'iscrizione della notizia di reato**.

Iscrizione tardiva e rimedi

Un'iscrizione tardiva, spostando in avanti l'inizio del termine delle indagini preliminari, ne allunga artificiosamente la durata. Per evitare ciò, al pubblico ministero è attribuito un potere di retrodatazione. Se non ha provveduto tempestivamente all'iscrizione della notizia di reato o del nome della persona alla quale il reato è attribuito, può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata.

In tal modo, il pubblico ministero può porre rimedio al ritardo nell'iscrizione senza che siano attivati i meccanismi giurisdizionali previsti dagli artt. 335-*ter* e 335-*quater* c.p.p.

L'art. 335, comma 2, c.p.p., nel prevedere l'aggiornamento del registro nei soli casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle circostanze, implicitamente stabilisce, per le restanti situazioni (reati concorrenti attribuiti alla stessa persona, individuazione di altri soggetti cui è attribuito il reato, ecc.), l'obbligo per il pubblico ministero di procedere a nuove iscrizioni; anche nel caso di riapertura delle indagini (art. 414, comma 2, c.p.p.) è prevista una nuova iscrizione. Ne consegue che per ciascun nuovo reato a carico della stessa persona e per ciascuna nuova

Modelli di registro delle notizie di reato

persona a cui venga attribuito il medesimo reato decorrono termini autonomi.

Del registro delle notizie di reato esistono diversi modelli:

- 1) il “modello 44”, cioè il registro delle notizie di reato a carico delle persone ignote o, comunque, le notizie per le quali il pubblico ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso;
- 2) il “modello 21”, vale a dire il registro delle notizie di reato a carico di persone note, ove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall’origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti. Per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace lo stesso registro, tenuto dalla procura della Repubblica presso il tribunale, è denominato “modello 21-*bis*”;
- 3) il “modello 45”, cioè il registro degli atti non costituenti reato (nella prassi denominato anche “atti relativi”), nel quale il pubblico ministero ordina che siano iscritti esclusivamente gli atti che non debbano essere iscritti nel registro delle notizie di reato relative a persone note o ignote e cioè gli atti del tutto privi di rilevanza penale. Si tratta delle c.d. pseudo notizie di reato, quali, ad esempio, gli esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, quelli privi di senso o di contenuto abnorme o assurdo o quelli relativi ad eventi accidentali. Le pseudo notizie rimangono atti interni all’ufficio e possono essere inviate direttamente all’archivio, non essendovi l’obbligo né la possibilità di richiedere al giudice per le indagini preliminari il decreto di archiviazione;
- 4) il “modello 46”, detto anche registro delle notizie anonime (previsto dagli artt. 108 disp. att. c.p.p. e 5, D.M. n. 334 del 1989) delle quali, come stabilisce l’art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo quanto previsto dall’art. 240 c.p.p. Nel registro vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto. Decorsi cinque anni, i documenti ed il registro vengono distrutti.

L’art. 335, comma 3, c.p.p., regolando l’accesso al registro delle notizie di reato da parte degli interessati, riconosce il diritto alla conoscenza della pendenza del procedimento. Infatti, a richiesta dell’indagato, della persona offesa o dei rispettivi difensori, vengono comunicate le iscrizioni contenute nel registro mediante rilascio di apposita certificazione contenente la formula “risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110-*bis* disp. att. c.p.p.).

Comunicazione

In alcuni casi, tuttavia, le iscrizioni restano segrete e gli interessati non possono ottenere la “conoscenza ufficiale” dell’esistenza del procedimento a proprio carico (art. 335, comma 3, c.p.p.).

La comunicazione dell’iscrizione della notizia di reato è infatti esclusa:

- 1) nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., le cui iscrizioni rimangono segrete fino ad un anno e sei mesi;
- 2) quando il pubblico ministero dispone con decreto motivato, per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile, il segreto sulle iscrizioni ravvisando specifiche esigenze d’indagine (es.: pericolo di inquinamento delle prove).

In entrambe le suddette ipotesi la certificazione rilasciata riporterà la formula “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Il comma 3-ter dell’art. 335 c.p.p. prevede che, senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa dal reato possa chiedere di essere informata circa lo stato del procedimento.

La valutazione compiuta dal pubblico ministero al momento dell’iscrizione esaurisce i suoi effetti nell’ambito del procedimento penale, nel senso che l’autorità amministrativa o civile non può assumere determinazioni pregiudizievoli basate solo su tale dato (art. 335-bis c.p.p.). Nell’ordinamento, però, vi sono numerose disposizioni che prevedono effetti extrapenali pregiudizievoli per la persona sottoposta a indagini (si pensi, ad esempio, all’art. 463-bis c.c.). Per evitare che tali effetti derivino dalla mera iscrizione, si è previsto che occorra una valutazione più pregnante quale quella sottesa all’emissione di una misura cautelare o all’esercizio dell’azione penale (art. 110-*quater* disp. att. c.p.p.).

3.1 *L’ordine di iscrizione*

Sia che si proceda contro indagati ignoti, sia che si proceda contro indagati noti, il pubblico ministero potrebbe omettere, consapevolmente o per errore, l’iscrizione di una persona (quella a cui deve essere attribuito il reato oggetto di iscrizione a carico di ignoti oppure quella cui deve essere attribuito il medesimo reato già oggetto di iscrizione a carico di altri).

Per rimediare a tale inerzia, l’art. 335-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che il giudice per le indagini preliminari, quando deve compiere un atto del procedimento (si pensi, ad esempio, alla richiesta d’intercettazione telefonica o di proroga della durata delle indagini preliminari o di emissione di una misura

cautelare), se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, può ordinare al pubblico ministero, con decreto motivato, di provvedere all'iscrizione.

Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini preliminari. Resta salva la facoltà per la persona iscritta di chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione ai sensi dell'art. 335-*quater* c.p.p.

Va detto che il giudice non sempre è a conoscenza di tutti gli atti di indagine e di quali soggetti siano iscritti nel registro delle notizie di reato e questo potrebbe portarlo ad emettere un ordine inutile. Per evitarlo è previsto che il giudice, prima di emettere l'ordine di iscrizione, interloquisca con il pubblico ministero e che quest'ultimo, quando avanza una richiesta al giudice, debba sempre indicargli la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito (art. 110-*ter* disp. att. c.p.p.).

3.2 La retrodatazione dell'iscrizione

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito.

Ne consegue che un'iscrizione tardiva allunga la durata delle indagini preliminari perché sposta in avanti la data di decorrenza del termine.

La persona sottoposta alle indagini potrebbe quindi avere interesse a far accertare dal giudice la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato che la riguarda e del suo nome perché un'eventuale retrodatazione avrebbe l'effetto di rendere inutilizzabili gli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari ricalcolato partendo dalla data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere fatta.

La giurisprudenza aveva escluso che il giudice potesse stabilire una diversa decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari; gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, pur se abnormi, erano ritenuti privi di conseguenze agli effetti dell'utilizzabilità degli atti di indagine, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del pubblico ministero che avesse ritardato l'iscrizione.

Per superare questo vuoto di tutela, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto l'art. 335-*quater* c.p.p. che attribuisce all'indagato la possibilità di promuovere un incidente volto ad accertare la tempestività dell'iscrizione che lo riguarda con conseguente retrodatazione della stessa.

La procedimentalizzazione della retrodatazione

La richiesta di retrodatazione deve essere avanzata al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari. Se nel corso delle indagini preliminari il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini (si pensi, ad esempio, alla richiesta di riesame di un'ordinanza cautelare) e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione (perché, ad esempio, comporterebbe l'inefficacia delle intercettazioni telefoniche su cui si basa il provvedimento impugnato), l'indagato può scegliere se proporre la richiesta di retrodatazione nell'ambito del procedimento incidentale già pendente o imminente (perché, ad esempio, otterrebbe effetti immediati sulla libertà personale) oppure con lo specifico procedimento incidentale in esame (perché, ad esempio, l'imminente udienza davanti al tribunale del riesame non gli lascerebbe il tempo sufficiente a redigere una memoria ben argomentata), non potendo, però, proporla in entrambe le sedi.

La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

La richiesta di retrodatazione deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

Se è proposta durante le indagini preliminari, la richiesta va depositata nella cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, la domanda può essere proposta in udienza oppure depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

Il giudice decide con ordinanza. Se ravvisa un ritardo inequivocabile e ingiustificato nell'iscrizione indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, con le conseguenti conseguenze in punto di utilizzabilità per decorso del termine delle indagini.

La parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine per proporre le questioni preliminari al dibattimento (art. 491, comma 1, c.p.p.). Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di un nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata soltanto con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586, commi 1 e 2, c.p.p.).

Va precisato che dal punto di vista del regime transitorio l'istituto in esame si applica alle notizie di reato iscritte dopo l'entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), salvo che si tratti di notizie di reati commessi prima di tale data e legati ad altri reati già iscritti dalla connessione prevista dall'art. 12 c.p.p. e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, c.p.p., anche dai collegamenti previsti dall'art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p. (art. 88-*bis*, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dal d.l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022).

4. Le condizioni di procedibilità

Di regola i reati sono procedibili d'ufficio (art. 50, comma 2, c.p.p.). Nei casi espressamente previsti sono sottoposti a condizione di procedibilità.

Il codice disciplina quattro condizioni di procedibilità:

- 1) la querela;
- 2) l'istanza;
- 3) la richiesta di procedimento;
- 4) l'autorizzazione a procedere.

Nozione

Le condizioni di procedibilità consistono in un atto o un fatto in mancanza del quale, anche se la notizia di reato è fondata, conseguono i seguenti effetti:

- 1) il pubblico ministero non deve esercitare l'azione penale, ma deve chiedere l'archiviazione (art. 411 c.p.p.). Tuttavia, se la condizione di procedibilità può ancora sopravvenire (perché, ad esempio, non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge), la polizia giudiziaria (art. 112 disp. att. c.p.p.) ed il pubblico ministero possono compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova.

Limiti specifici all'attività di indagine sono però fissati nel caso

di autorizzazione a procedere (v. art. 343 c.p.p.). L'ultima parte dell'art. 346 c.p.p. stabilisce che, se vi è pericolo nel ritardo, il pubblico ministero può chiedere al giudice di assumere le prove con l'incidente probatorio;

- 2) non si possono disporre atti coercitivi come il fermo, l'arresto o le misure cautelari personali;
- 3) se il pubblico ministero esercita comunque l'azione penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza non doversi procedere (artt. 129, 425, 469 e 529 c.p.p.).

4.1 *La querela*

La querela è la dichiarazione, raccolta in un atto o resa oralmente, con la quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, la persona offesa o il suo legale rappresentante manifesta la volontà che si persegua penalmente l'autore del fatto di reato da essa subito (artt. 120 ss. c.p.).

Nozione

La querela – la cui disciplina si rinviene sia nel codice sostanziale (artt. 120 ss. c.p.) che in quello di rito (artt. 336-340 c.p.p.) – contiene la notizia di reato e configura, contestualmente, una condizione di procedibilità che talvolta la legge esige in considerazione della tenuità del fatto (che induce il legislatore a ritenere che la repressione del reato debba aver luogo soltanto se la persona offesa lo richieda), ovvero per consentire alla persona offesa di decidere se oltre al pregiudizio arrecatogli dal reato possa sopportare anche il danno all'immagine che potrebbe derivargli da un processo.

L'art. 1 della l. n. 60/2023 ha stabilito che, ove ricorrano le circostanze aggravanti del metodo e dell'agevolazione mafiosa (art. 416-*bis*.1 c.p.) ovvero della finalità di terrorismo (art. 270-*bis*.1 c.p.), si procede sempre d'ufficio, anche quando per la fattispecie base è prevista la procedibilità a querela. L'art. 2 inserisce il delitto di lesione personale, di cui all'art. 582 c.p., fra i delitti per i quali l'art. 71 comma 1 d.lgs. n. 159/2011 prevede l'aggravante, oltre che la procedibilità d'ufficio (già prevista dal comma 2 per gli altri delitti deprocedibilizzati di sequestro di persona, violenza privata, minaccia, turbativa violenta del possesso di cose immobili e danneggiamento), qualora siano stati commessi da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Le modifiche del regime di procedibilità sono riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all'art. 2 c.p. Ciò sul presupposto che la querela è istituito di "natura mista, so-

stanziale e processuale... , che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità” (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 14987), applicandosi dunque il divieto di applicazione sfavorevole che ai sensi dell’art. 25, co. 2 Cost., che, quale corollario del principio di stretta legalità, è un principio supremo dell’ordinamento (Cass., Sez. II, 1 febbraio 2022, n. 4800).

L’art. 1 della l. n. 60/2023 ha stabilito che, ove ricorrano le circostanze aggravanti del metodo e dell’agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) ovvero della finalità di terrorismo (art. 270-bis.1 c.p.), si procede sempre d’ufficio, anche quando per la fattispecie base è prevista la procedibilità a querela. L’art. 2 inserisce il delitto di lesione personale, di cui all’art. 582 c.p., fra i delitti per i quali l’art. 71 comma 1 d.lgs. n. 159/2011 prevede l’aggravante, oltre che la procedibilità d’ufficio (già prevista dal comma 2 per gli altri delitti deprocedibilizzati di sequestro di persona, violenza privata, minaccia, turbativa violenta del possesso di cose immobili e danneggiamento), qualora siano stati commessi da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

Le modifiche del regime di procedibilità sono riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all’art. 2 c.p. Ciò sul presupposto che la querela è istituto di “natura mista, sostanziale e processuale... , che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità” (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 14987), applicandosi dunque il divieto di applicazione sfavorevole che ai sensi dell’art. 25, co. 2 Cost., che, quale corollario del principio di stretta legalità, è un principio supremo dell’ordinamento (Cass., Sez. II, 1 febbraio 2022, n. 4800).

Forme di presentazione

La querela è presentata al pubblico ministero o ad un ufficiale (non anche ad un agente) di polizia giudiziaria o, all’estero, ad un agente consolare.

Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo, la querela può essere proposta, anche con dichiarazione orale, ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo (artt. 380, comma 3 e 381, comma 3, c.p.p.).

In tal caso, della dichiarazione di querela va dato atto nel verbale di arresto.

L’atto di querela, oltre che presentato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può anche essere recapitato da un incaricato o spedito per posta in piego raccomandato. In questi ultimi casi occorre l’autentica della sottoscrizione (art. 337 c.p.p., art. 39 disp. att. c.p.p. e art. 2703 c.c.) da parte di un pubblico ufficiale auto-

rizzato o, anche, del difensore, se vi è la nomina da parte della persona offesa.

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela. È sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con le ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti l'inequivoca manifestazione di volontà del querelante affinché si proceda e se ne punisca il colpevole. L'autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione ed alla identificazione della persona che la propone. Chi la presenta ha diritto di ottenere l'attestazione della ricezione (art. 107 disp. att. c.p.p.).

Termini

A pena di decadenza, il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato; nel caso di delitti contro la libertà sessuale (art. 609-*septies*, comma 2, c.p.) il termine è di sei mesi e la querela è irrevocabile. Nel caso del reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. è stabilito un termine di sei mesi, ma la querela risulta revocabile.

Va detto che recentemente il legislatore, con l'intento di alleggerire il carico giudiziario, ha ampliato i casi di procedibilità a querela in relazione ai reati di cui agli artt. 612, 615, 617-*ter*, 617-*sexies*, 619, 620 640, 640-*ter* e 646 c.p., salvo che ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (artt. 1-11, d.lgs. n. 36 del 2018).

L'art. 12 del decreto ha previsto una disciplina transitoria, diversamente congegnata a seconda che penda o meno un procedimento penale:

- 1) se non vi è ancora un procedimento pendente, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (altrimenti, il termine decorre dalla successiva conoscenza, secondo i principi generali);
- 2) se è pendente un procedimento penale, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela, il cui termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

In relazione all'ipotesi *sub* 2) le Sezioni Unite hanno chiarito che durante i novanta giorni per esercitare il diritto di querela decorrenti dalla informativa alla persona offesa non si ha sospensione del corso della prescrizione del reato e che in presenza di un ricorso dell'imputato inammissibile non deve effettuarsi l'informativa alla

Rinuncia

persona offesa, preordinata a consentirle di esercitare il suo diritto di querela, mancando in tal caso una valida costituzione del rapporto processuale.

Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e di remissione (art. 340 c.p.p.).

La rinuncia è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di avere proposto la querela, manifesta la volontà che non si proceda per il reato subito. La rinuncia, che può essere espressa o tacita, può essere manifestata soltanto dopo che la persona offesa abbia subito il reato, non essendo possibile rinunciare ad un diritto che non sia ancora sorto. La rinuncia presuppone che la querela non sia stata presentata, perché in tal caso può provvedersi alla sua revoca, attraverso l'istituto della remissione che, dunque, è l'atto irrevocabile ed incondizionato con il quale la persona offesa o chi la rappresenta manifesta, la volontà che non si proceda per il fatto-reato. Anche la remissione può essere espressa o tacita. La giurisprudenza ritiene che configuri una remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Per essere efficace e produrre l'estinzione del reato (art. 152 c.p.), la remissione deve essere accettata, espressamente o tacitamente. Poiché la persona querelata può avere interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha riacquisita (art. 155 c.p.).

4.2 L'istanza e la richiesta

L'istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.) è la dichiarazione facoltativa con la quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un delitto comune (cioè non politico ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.) che è stato commesso all'estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d'ufficio (artt. 9, comma 2, 10, comma 1 e 130 c.p.).

Anche l'istanza rimuove un ostacolo all'esercizio dell'azione penale e se essa non è presentata il procedimento non può concludersi con una pronuncia nel merito, bensì con una declaratoria di improcedibilità. Con tale istituto si vuole limitare il perseguimento dei reati che, in quanto commessi fuori dal territorio dello Stato, di regola sono già puniti in base alle norme dell'ordinamento straniero. L'istanza di procedimento è irrevocabile (art. 129, comma 2, c.p.) e non è rinunciabile prima della sua proposizione. L'istanza

si propone nelle stesse forme stabilite per la presentazione della querela.

La richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.) è l'atto amministrativo e discrezionale con cui un organo pubblico, estraneo all'organizzazione giudiziaria, manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato. Il potere di richiesta è generalmente conferito al ministro della giustizia per i reati commessi all'estero (artt. 7-11 c.p.) o per altri reati espressamente previsti (artt. 127, 313, comma 4 e 604 c.p.).

4.3 *L'autorizzazione a procedere*

L'autorizzazione a procedere (artt. 343-344 c.p.p.) è la dichiarazione discrezionale ed irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all'organizzazione giudiziaria (assemblea parlamentare, ministro della giustizia, Corte costituzionale, ecc.), su richiesta del pubblico ministero, consente l'esercizio dell'azione ed il compimento di singoli atti del procedimento. Le ragioni per le quali la legge prevede la condizione di procedibilità in esame sono diverse: in alcuni casi viene in considerazione la qualità dell'imputato che, in quanto rappresentante di un organo pubblico, deve essere protetto contro le "azioni di disturbo" del potere giudiziario; in altri casi invece la *ratio* va individuata nell'esigenza di evitare la compromissione del prestigio di un organo pubblico che assuma la qualità di persona offesa dal reato, laddove venga coinvolto in un processo penale. Non si può procedere, ad esempio, per il delitto di vilipendio di una delle due assemblee parlamentari senza l'autorizzazione dell'assemblea contro la quale il vilipendio è diretto.

Sono stabilite regole diverse a seconda che l'autorizzazione sia prevista soggettivamente, per i membri del Parlamento o della Corte costituzionale, oppure oggettivamente, per il reato commesso.

L'autorizzazione a procedere è richiesta dal pubblico ministero all'organo legittimato a concederla. In mancanza di autorizzazione si possono assicurare le fonti di prova e disporre misure cautelari reali. Tuttavia, gli atti coercitivi sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti per i quali l'arresto è obbligatorio.

4.4 *L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione: cenni e rinvio*

L'art. 344-*bis* c.p.p., introdotto dalla legge n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia), prevede una peculiare causa di improcedibilità dell'azione penale conseguente alla mancata definizione del giu-

dizio di appello o di quello di cassazione entro un termine prestabilito.

Per capire il senso di questa novella occorre rilevare che la medesima riforma ha modificato anche la disciplina della prescrizione prevedendo che il decorso del relativo termine cessi definitivamente con la pronuncia della sentenza (sia essa di condanna o di assoluzione) di primo grado. Originariamente fra le cause sospensive non figurava la sentenza di primo grado in quanto il termine di prescrizione cessava di decorrere solo con il passaggio in giudicato della sentenza. La legge n. 3 del 2019 aveva modificato il capoverso dell'art. 159 c.p. prevedendo che il corso del termine di prescrizione rimanesse sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna "fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna". La scelta di bloccare la prescrizione con la decisione di primo grado senza al contempo riformare il processo penale in modo da garantirne una durata ragionevole aveva generato il rischio di una permanenza a tempo indeterminato della qualità di imputato (situazione che alcuni avevano definito di "ergastolo processuale").

Con il d.lgs. n. 150 del 2022 il secondo comma dell'art. 159 c.p. è stato abrogato e in sua vece è stato introdotto l'art. 161-*bis* c.p. in base al quale con la pronuncia della sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione) il corso della prescrizione del reato (non rimane sospeso ma) cessa definitivamente. Dunque, la riforma del 2022 non si è limitata a confermare la scelta di fondo di bloccare il corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, ma ha accolto un'impostazione dualistica basata sulla coesistenza di due istituti: la prescrizione del reato, che decorre dalla data di consumazione dello stesso fino alla sentenza di primo grado (art. 161-*bis* c.p.) e tutela il diritto all'oblio del suo autore e l'improcedibilità dell'azione penale (art. 344-*bis* c.p.p.), che decorre durante i giudizi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) e tutela il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo. Il rischio di processi a tempo indefinito, nei giudizi di appello e di legittimità, conseguente alla scelta di escludere che in quei giudizi decorresse il termine di prescrizione del reato, è stato scongiurato sul terreno processuale, prevenendo una causa di improcedibilità dell'azione penale in caso di superamento dei termini di durata massima dei relativi giudizi.

L'istituto dell'improcedibilità è stato svincolato dalla prescrizione del reato e ha subito una regolamentazione inedita in relazione ai reati commessi dal 10 gennaio 2020 in poi.

Infatti, anche se il reato non viene dichiarato estinto (e quindi

esiste ancora un interesse dell'ordinamento a punire), quando accade che venga superato il termine massimo per il giudizio di appello o di cassazione senza che l'impugnazione sia stata definita, il processo penale deve essere troncato ed il giudice è obbligato, una volta ritenuta ammissibile l'impugnazione, a dichiarare la improcedibilità dell'azione penale.

La soluzione è stata criticata da parte della dottrina, che prediligeva un ritorno alla prescrizione sostanziale, in quanto legata alle funzioni della pena ed al finalismo rieducativo (il passare del tempo cambia il reo che potrebbe diventare una persona diversa e dunque non sarebbe più necessaria l'applicazione della pena rieducativa. Senza considerare che la natura sostanziale della prescrizione ed il suo collegamento con le funzioni della pena, nonché con il principio di stretta legalità quale principio supremo dell'ordinamento, costituisce un esito costituzionalmente imposto (Corte cost., n. 115 del 2018).

Disciplina

La novità legislativa ha comportato in definitiva la previsione di termini massimi per il processo in appello e in cassazione. Dal meccanismo dell'improcedibilità, tuttavia, sono esclusi i reati imprescrittibili, e cioè quelli puniti con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti (art. 344-*bis*, comma 9, c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2). Sono previste cause di sospensione dei termini e proroghe da pronunciarsi con ordinanza motivata se il processo è «particolarmente complesso».

I termini massimi per i giudizi di appello e di cassazione (art. 344-*bis*, comma 3 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, legge n. 134) decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata o dal termine eventualmente prorogato (artt. 544 c.p.p.; 154 disp. att.). La improcedibilità scatta in caso di mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni (comma 1), estesi a tre se l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024. Parimenti, la improcedibilità scatta in caso di mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno (comma 2), esteso ad un anno e sei mesi se l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024. Occorre segnalare che l'improcedibilità non può essere dichiarata quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo (art. 344-*bis*, comma 7).

È ammessa una prima proroga con ordinanza motivata da parte del giudice che procede, quando il giudizio di impugnazione particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto (comma 4). La proroga concessa non può essere superiore ai seguenti termini: un anno nel giudizio di appello e sei

mesi in quello di cassazione. Il totale, quindi, è di 4 anni per il giudizio di appello proposto fino a tutto il 2024 (che diventeranno 3 anni a regime) e di 2 anni per il giudizio di cassazione proposto fino a tutto il 2024 (che diventerà 1 anno e 6 mesi a regime).

Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (comma 5).

Ulteriori proroghe (senza numero massimo, quindi senza un limite prefissato) possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate sopra, quando si procede per i seguenti delitti: 1) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 2) delitti di cui ai seguenti articoli del c.p.: 270, comma 3 (ass. sovversive disciolte); 306, comma 2 (partecipazione a banda armata); 416-*bis* (associazione mafiosa); 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso); 609-*bis* (violenza sessuale aggravata nelle ipotesi di cui all'art. 609-*ter*), 609-*quater* (atti sessuali con minorenni) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); 3) delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione per traffico di stupefacenti); 4) delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-*bis*.1, comma 1, c.p. (e cioè i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o agevolando l'associazione mafiosa); ma per questi delitti le proroghe possono essere disposte in un numero limitato.

I termini di cui ai commi 1 e 2 (e cioè relativi all'appello e alla cassazione) sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'art. 159, comma 1, c.p. (impedimento di parti e difensori) e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione della istruzione dibattimentale (con un massimo di 60 gg.; comma 6). Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'art. 159 c.p.p. per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi che devono precedere il giudizio di cassazione (di cui all'art. 613, comma 4), i termini di durata del giudizio di appello e di cassazione (di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2) sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata (art. 344-*bis*, comma 6 c.p.p., come introdotto *ex art.* 2, comma 2, lett. a, legge n. 134 del 2021).

Si rinvia al capitolo XIV Sez. IV

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 6143.

«La disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla *abolitio criminis* non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili».

Cass. pen., Sez. II, 19 gennaio 2023, n. 2100.

«In tema di condizioni di procedibilità, le modificazioni apportate dalla riforma Cartabia – nella parte in cui hanno ampliato l'area dei reati perseguibili a querela includendovi anche i casi di cui agli artt. 640, 61 n. 7 c.p. — nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (art. 3 Cost., art. 7 Conv. EDU, art. 49 CDFUE) sono da ritenere applicabili, considerato che in tale finestra temporale possono produrre effetti in *bonam partem*, ai fini penali, in favore dei ricorrenti dopo la pubblicazione della disciplina in questione, pur se la stessa non sia ancora entrata in vigore».

Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2022, n. 47328.

«Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell'art. 612-*bis*, c.p., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12, c.p.p.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371, c.p.p., e purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate».

Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2021, n. 1567.

«È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 134 del 2021, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità, in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge n. 3 del 2019, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di

impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari».

Cass. pen., Sez. VII, 26 novembre 2021, n. 43883.

«Nella stessa misura in cui è preclusa alla Corte (proprio in quanto non validamente investita del potere di cognizione e decisione sul processo) la possibilità di rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., allo stesso modo le è impedito di valutare l'eventuale improcedibilità *ex* art. 344-*bis* stesso codice: sarebbe infatti del tutto irragionevole e contrario a diritto consentire forme di strumentalizzazione del nuovo istituto, realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non ammissibile la questione di incostituzionalità, sollevata dalla difesa in quanto, solo per i procedimenti di impugnazione nei quali, alla data del 19 ottobre 2021, siano già pervenuti alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 c.p.p., il comma 4 dell'art. 2 legge n. 134 del 2021 prevede che decorrano (dalla stessa data di entrata in vigore della legge) i termini di durata del giudizio di cassazione). Il maturare dell'ipotesi di improcedibilità, richiede in ogni caso la proposizione di un ricorso ammissibile che determini la costituzione di un valido avvio della corrispondente fase processuale e investa il giudice dell'impugnazione del potere di cognizione e di decisione sul merito del processo».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Quali sono le condizioni che impongono l'iscrizione della notizia di reato?

Al fine di evitare iscrizioni facili o generiche, con compressione delle garanzie del sistema di giustizia penale, il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato, che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto» (art. 335, comma 1, c.p.p.). Quanto al nome dell'indagato, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 335 c.p.p. conferma la possibilità di iscriverlo in un momento successivo rispetto alla registrazione della notizia nella sua oggettività: «il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».


È possibile rinunciare alla querela?

Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e di remissione (art. 340 c.p.p.). La rinuncia è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di avere proposto la querela, manifesta la volontà che non si proceda per il reato subito. La rinuncia, che può essere espressa o tacita, può essere manifestata soltanto dopo che la persona offesa abbia subito il reato, non essendo possibile rinunciare ad un diritto che non sia ancora sorto. La rinuncia presuppone che la querela non sia stata presentata, perché in tal caso può provvedersi alla sua revoca, attraverso l'istituto della remissione che, dunque, è l'atto irrevocabile ed incondizionato con il quale la persona offesa o chi la rappresenta manifesta la volontà che non si proceda per il fatto-reato. Anche la remissione può essere espressa o tacita. La giurisprudenza ritiene che configuri una remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Per essere efficace e produrre l'estinzione del reato (art. 152 c.p.), la remissione deve essere accettata, espressamente o tacitamente. Poiché la persona querelata può avere interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha riacusata (art. 155 c.p.).

È possibile la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato?

La giurisprudenza aveva escluso che il giudice potesse stabilire una diversa decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari; gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, pur se abnormi, erano ritenuti privi di conseguenze agli effetti dell'utilizzabilità degli atti di indagine, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del pubblico ministero che avesse ritardato l'iscrizione. Per superare questo vuoto





di tutela, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto l'art. 335-*quater* c.p.p. che attribuisce all'indagato la possibilità di promuovere un incidente volto ad accertare la tempestività dell'iscrizione che lo riguarda con conseguente retrodatazione della stessa. Il giudice decide con ordinanza. Se ravvisa un ritardo inequivocabile e ingiustificato nell'iscrizione indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

